



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere, Relatore
Dr.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 23/2019

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota del 26 novembre 2018 prot. N. 46293 con cui il Consiglio regionale della Calabria ha inoltrato la richiesta di parere del **Comune di Trebisacce** a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 6/2019 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO, nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2019, il relatore Cons. Francesco Antonio MUSOLINO.

FATTO

Il Sindaco del Comune di **Trebisacce** ha inoltrato a questa Sezione Regionale di Controllo, attraverso il Consiglio Regionale delle autonomie Locali, un quesito per sapere se:

- l'Ente, che ha popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sia tenuto ai sensi dell'art. 86, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), al versamento di una cifra forfettaria annuale a titolo di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in favore degli Amministratori locali -lavoratori autonomi- che rivestano o abbiano rivestito la carica di assessori.
- se, in tal caso, al fine di procedere al versamento di tali oneri assistenziali e previdenziali, sia necessario acquisire dal soggetto interessato specifica dichiarazione di aver sospeso la propria attività.

DIRITTO

L'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che i Comuni, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, possano richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

In merito ai profili soggettivi il quesito risulta ammissibile in quanto la domanda è posta dal il Sindaco e inoltrata dal Consiglio Regionale delle Autonomie.

Riguardo poi all'ammissibilità oggettiva è necessario rammentare che la funzione consultiva della Corte dei conti è limitata, sotto il profilo oggettivo, alla "*materia di contabilità pubblica*".

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "*materia di contabilità pubblica*" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la "*materia della contabilità pubblica*" non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa "(..) *Con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali*" (cfr. Deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006). Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia "*la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli*" (cfr. Deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (cfr. Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla *“materia della contabilità pubblica”*.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, devono ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non possono ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *“non si rinviengono quei caratteri –se non di esclusività– di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”* (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

Infine, la funzione consultiva della Corte dei conti non può dar luogo ad interferenze con le funzioni requirenti e giurisdizionali della stessa Corte, ovvero di altri organi giurisdizionali, e neppure vi può essere sovrapposizione fra i pareri resi e le altre verifiche compiute dalle medesime Sezioni Regionali in sede di controllo.

Sulla base di quanto precede, pertanto, la richiesta in esame va considerata ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, essendo diretta fundamentalmente ad ottenere l'esatta interpretazione di norme. Trattasi, infatti, di richiesta avente carattere generale, non riguardante un fatto gestionale specifico o un provvedimento già adottato e, per l'appunto, rientrante nell'ambito della contabilità pubblica, essendo finalizzata a chiarire la portata di una disciplina normativa, in merito alla corresponsione degli oneri contributivi all'amministratore locale non dipendente (lavoratore autonomo) che abbia espletato il suo mandato amministrativo e sospeso l'attività lavorativa, cui consegue una eventuale spesa incidente sul bilancio comunale.

Nel merito, per un corretto inquadramento della questione, occorre, preliminarmente, riportare il testo dell'articolo 86, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 267 del 2000, il quale recita testualmente: *“1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. (...). 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso*

titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”.

Al riguardo questa Sezione condivide l'orientamento oramai consolidato secondo cui (Delibera Abruzzo 118/2017/PAR)“la disposizione recata dal menzionato comma 2, riferita agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti, vada letta insieme a quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 86 TUEL, relativa agli obblighi contributivi a carico dei comuni nei confronti degli amministratori che siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. Identica, infatti, è la ratio delle due disposizioni, consistente nel dare attuazione al principio di cui all'articolo 51, comma 3, della Costituzione, nel senso di garantire il diritto dei soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive di dedicare ad esse il tempo necessario al loro adempimento, mantenendo le relative prerogative previdenziali e assistenziali (in terminis, Sez. Reg. Contr. Basilicata 15 gennaio 2014, n.3; Sez. Reg. Contr. Puglia, 27 marzo 2013, n. 57; Sez. Reg. Contr. Lombardia 4 marzo 2014, n. 95; Sez. Reg. Contr. Abruzzo 8 agosto 2014, n. 145).

L'astensione dall'attività lavorativa inoltre, deve essere comprovata dal lavoratore, rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale.

Nella richiesta di parere in esame, tuttavia assume prioritario rilievo l'ambito di applicazione della norma.

Questa Sezione ritiene che i Comuni inferiori a 10.000 abitanti non sono tenuti al versamento contributivo, dal momento che il comma 1 dell'art. 86 del TUEL limita “il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori.....” **solo ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti**, tra i quali non rientra il Comune di Trebisacce.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Calabria rende il parere nei termini sopra indicati.

DISPONE

La trasmissione della presente pronuncia al Comune di Trebisacce.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019

Il Relatore
f.to Francesco Antonio Musolino

Il Presidente
f.to Vincenzo Lo Presti

Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2019

Il Direttore della Segreteria
f.to Elena Russo